



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI F.E.R. – P.A.U.R. – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tar Palermo, Sez. V, n. 1508 del 6 maggio 2024 - Impianti F.E.R. – rilascio A.U. ex art. 12 DPR 387/2003 nell'ambito della conferenza di servizi PAUR ex art. 27bis d.lgs. 152/2006 – parere della Sovrintendenza – provvedimento negativo del CTS

La sentenza in commento riguarda la legittimità del parere reso dalla Sovrintendenza nel contesto del procedimento per il rilascio del PAUR ex art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico, con applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 (nella versione *ratione temporis* applicabile). Il Giudice amministrativo ha, innanzitutto, chiarito che dal combinato disposto delle due norme citate deriva che il procedimento esaminato deve transitare per il modulo della conferenza di servizi (espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e deve soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 14 ter della l. n. 241/1990 (espressamente richiamato dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) in quanto il PAUR si configura quale strumento obbligatorio da utilizzare ogni qual volta un progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale realizzando una forma di coordinamento tra la VIA e qualsiasi altro provvedimento, il cui rilascio è necessario per l'autorizzazione.

La sentenza, richiamandosi a propria precedente giurisprudenza, ha inoltre affermato che *"Il Consiglio è del parere che il quadro normativo statale di cui agli artt. 27 e 27-bis codice ambiente, siano chiari, e che pertanto l'autorità competente e procedente è quella competente per la VIA, mentre le altre autorità competenti confluiscono nella conferenza di servizi sincrona"* (Cfr. Tar Sicilia Palermo sent. n. 3681/2023).

In questa prospettiva, il pronunciamento negativo di un'autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile, come la Sovrintendenza, non produce, in ragione della mera natura qualificata di quest'ultimo, l'effetto di impedire in radice la valutazione ponderale e discrezionale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, quindi, l'eventuale conclusione positiva della CdS, ma assolve la funzione di patrocinio dei peculiari beni presidiati dall'autorità proponente e, di conseguenza, rimane, in ogni caso, assoggettato a detta valutazione ponderale e discrezionale.

Nella fattispecie, il parere impugnato è stato giudicato legittimo perché l'Amministrazione aveva suggerito le modifiche ritenute necessarie per l'approvazione del progetto, tant'è che il provvedimento della Soprintendenza impugnato esprimeva un parere favorevole condizionato all'adozione di alcune modifiche. Sul punto, quindi, l'Autorità paesaggistica non si è limitata ad una statica salvaguardia dei valori paesistici, attenendosi al principio per cui la tutela del paesaggio è compatibile con operazioni imprenditoriali impattanti sul paesaggio stesso, ma poste a tutela di più ampi interessi pubblici, quale l'ambiente (gli impianti FER). La circostanza per cui a seguito delle modifiche progettuali proposte la realizzazione dell'impianto sarebbe divenuta economicamente non conveniente per la ditta non sminuisce la portata dell'apporto collaborativo comunque fornito dall'Amministrazione.

Il Giudice ha poi chiarito che la mancata inclusione nelle aree idonee dell'impianto non implica l'automatica qualificazione dell'area di sedime dell'impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all'installazione dell'impianto FER: in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.

La sentenza ha comunque censurato il parere negativo di compatibilità ambientale esitato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sul presupposto che il parere negativo (o meglio, parzialmente favorevole ma non ottemperato) della Soprintendenza dovesse determinare per ciò solo un giudizio negativo di compatibilità ambientale. Ad avviso del TAR una tale prospettiva di tutela "totalizzante" del paesaggio è erronea perché omette qualsiasi comparazione dei diversi interessi contrapposti procedendo ad un recepimento sostanzialmente privo di motivazione del parere espresso dall'organo tecnico, a sua volta fondato sul parere della Sovrintendenza.

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202300436&nomeFile=202401508_01.html&subDir=Provvedimenti